



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 *“Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”* in particolare l’art. 19, che al comma 1, individua il Ministero dello Sviluppo Economico quale Autorità deputata al rilascio delle autorizzazioni agli organismi di valutazione della conformità di tali prodotti, nonché alla loro notifica alla Commissione europea, e al successivo comma 2 reca disposizioni in merito alla valutazione e alla vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformità CE che deve essere svolta dall’Organismo nazionale italiano di accreditamento, stabilendo inoltre che tale accreditamento costituisce presupposto al rilascio del provvedimento ministeriale di autorizzazione;
- VISTO** l’articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, in particolare l’articolo 4 (*Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*);
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;
- VISTA** la Convenzione del 10 luglio 2025, per effetto di quanto disposto dall’art. 19, comma 3, del citato decreto n. 54/2011, con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano – ACCREDIA – il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide

europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della Direttiva 2009/48/CE;

VISTA la Direttiva del Ministro dello Sviluppo economico del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *"Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)"*;

VISTO il Decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri"*, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174 il quale stabilisce l'articolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in dipartimenti;

VISTO che il Decreto ministeriale del 10 gennaio 2024, recante *"individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale"* del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato registrato dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e che il Decreto del Ministro 11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici di livello non generale, è stato registrato dalla Corte dei conti il 28 febbraio 2024 al nr. 303;

VISTO il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale consumatori e mercato al dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;

ACQUISITA la Delibera del 9 aprile 2026 del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. MIMIT n. 0013931 del 9 aprile 2026, la quale ha deliberato, in favore dell'Organismo **MTIC INTERCERT S.r.l.**, **l'estensione dell'Accreditamento** emesso nello Schema PRD, a fronte della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (rif. Certificato n° 00162 Products/Services/Processes – Allegato CSAAR in scadenza al 18/12/2027) per la **Direttiva 2009/48/CE** Sicurezza dei Giocattoli;

ACQUISITA l'istanza Prot. MIMIT nn. 0014923 e 0014924 del 16 aprile 2026, con la quale l'Organismo **MTIC INTERCERT S.r.l.** chiede l'autorizzazione ad esercitare l'attività di certificazione ai sensi della Direttiva 2009/48/CE sui giocattoli;

ACQUISITA unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITA altresì, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 con integrazione documentale Prot. MIMIT n. 0016487 del 28 aprile 2026 e n. 0017376 del 5 maggio 2026;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA altresì la completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto legislativo e fatti

salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi e dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale dispone che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell’ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all’Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l’avvenuto pagamento in data 27 aprile 2026 della tariffa di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 citato;

DECRETA

Art. 1

1. L’Organismo **MTIC INTERCERT S.r.l.**, (P.IVA 00862210150), con sede legale in Via Giacomo Leopardi, 14 – 20123 Milano (MI), è **autorizzato** ad effettuare l’attività di certificazione per lo svolgimento dei compiti relativi alle procedure di valutazione della conformità CE, ai sensi della **Direttiva 2009/48/CE** e del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 *“Attuazione della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”* per i seguenti prodotti, allegati e moduli di valutazione della conformità:

Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
certificato n. **00162 Products/Services/Processes – Allegato CSAAR in scadenza al 18/12/2027**

Allegato II - Requisiti Particolari di Sicurezza

Prodotti: Tutte le tipologie di giocattoli

Moduli di valutazione della conformità: Modulo B (Esame CE del Tipo)

2. L’attività di valutazione di conformità CE dovrà essere effettuata dall’Organismo conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 54/2011.

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all’Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all’Organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea.
L’autorizzazione ha la scadenza riportata di seguito:

Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **00162 Products/Services/Processes – Allegato CSAAR in scadenza al 18/12/2027.**

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1).

Art. 3

1. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di certificazione CE in osservanza delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in particolare di quelle riferita agli articoli 21, 22, 26, 27 e 28, cui si fa rinvio.

Art. 4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi, Direzione generale consumatori e mercato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 5

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n.54/2011 citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accREDITAMENTO, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "Mercato", menù "Normativa tecnica", sottomenù voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo all'area "Consulta la banca dati".

IL DIRETTORE GENERALE
(*Dr. Gianfrancesco Romeo*)